

# **Incontro Tecnico**

*Autorizzazione Integrata Ambientale*

*D.Lgs n. 46 del 4 marzo 2014*

*recepimento della direttiva 2010/75/UE*

*Ing. Giovanni Galiano*

*Sala convegni Confindustria Salerno*

*31 luglio 2014*

Con il **Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 46**, in vigore dall'11 aprile 2014, l'Italia ha recepito la **nuova Direttiva 2010/75/UE** sulle Emissioni Industriali (**IED**), entrata in vigore il 6 gennaio 2011.

Il D.Lgs. 46/2014 emenda, sostituisce ed abroga Parti e articoli del D.Lgs. 152/2006, in particolare, introduce numerosi e importanti novità al Titolo III-bis, Parte II del Dlgs 152/2006, disciplina nazionale di riferimento in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che viene ampiamente modificata e rivisitata dagli articoli 1-15, 26, 29 e 34 del citato D.Lgs 46/2014.

## **La Direttiva 2010/75/UE sostituisce in via definitiva**

### **a partire dal 7 gennaio 2014:**

- 1) la Direttiva **78/176/CEE** relativa ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di titanio;
- 2) la Direttiva **82/883/CEE** relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio;
- 3) la Direttiva **92/112/CEE** relativa alla riduzione dei rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio;
- 4) la Direttiva **1999/13/CEE** relativa alla riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV);
- 5) la Direttiva **2000/76/CE** sull'incenerimento dei rifiuti;
- 6) la Direttiva **2008/1/CE** sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

### **a partire dal 1° gennaio 2016:**

- 7) la Direttiva **2001/80/CE** concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

Nello specifico gli articoli della Parte Seconda del D. Lgs. n.152/06 modificati risultano essere: 5, 6, 7, 8, 10, 20, 29-bis, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-duodecies, 29-terdecies, 29-quattuordecies, 30, 33, 35.

Per quanto attiene invece agli allegati, sempre della Parte seconda del TUA, il D.Lgs. 46/2014 ha previsto:

- la sostituzione dell'Allegato VIII
- la sostituzione dell'Allegato IX
- la modifica dell'Allegato X
- la modifica dell'Allegato XI
- la aggiunta dell'Allegato XII-bis

**Il presente approfondimento si concentra sulle tematiche riguardanti:**

- **Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06**
- **BAT conclusion**
- **Relazione di riferimento**
- **Disposizioni transitorie**

## **Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06**

Con il recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle Emissioni Industriali (IED) il campo di applicazione IPPC è stato ampliato, infatti il D.Lgs. 46/2014 ha integralmente sostituito ~~l~~Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, con ~~l~~introduzione di non poche novità rispetto al passato, così come rilevabile **(in rosso)** dalla nuova versione sotto riportata.

## ALLEGATO VIII

### Inquadramento generale

- A ô Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi **non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte seconda.**
- B ô I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. **Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.** Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b).
- C ô Nell'ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

**D ô In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente:**

**a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte quarta; e**

**b) l'interpretazione del termine "scala industriale" in riferimento alle attività dell'industria chimica descritte nel presente allegato.**

**Categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13.**

## **1. Attività energetiche**

**1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW**

**1.2. Raffinazione di petrolio e di gas**

**1.3. Produzione di coke**

**1.4. Gassificazione o liquefazione di:**

**a) carbone;**

**b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.**

**1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta.**

## **2. Produzione e trasformazione dei metalli**

**2.1. Arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati**

**2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora**

**2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:**

- a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;**
- b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;**
- c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.**

**2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.**

**2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:**

- a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;**
- b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;**

**2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>.**

### 3. Industria dei prodotti minerali

#### 3.1. Produzione di cemento, calce viva e **ossido di magnesio**

a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;

b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;

**c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.**

#### 3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto

3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno

3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane **con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.**

## 4. Industria chimica

### 4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:

- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;**
- c) idrocarburi solforati;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- e) idrocarburi fosforosi;
- f) idrocarburi alogenati;
- g) composti organometallici;
- h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- i) gomme sintetiche;
- l) sostanze coloranti e pigmenti;
- m) tensioattivi e agenti di superficie.

### 4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:

- a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bichloruro di carbonile;
- b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

**4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)**

**4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi**

**4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi**

**4.6. Fabbricazione di esplosivi**

## **5. Gestione dei rifiuti**

**5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:**

- a) trattamento biologico;**
- b) trattamento fisico-chimico;**
- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;**
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;**
- e) rigenerazione/recupero dei solventi;**
- f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;**
- g) rigenerazione degli acidi o delle basi;**
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;**
- i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;**
- j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;**
- k) lagunaggio.**

**5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:**

- a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;**
- b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.**

### 5.3.

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) trattamento fisico-chimico;
- 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- 4) trattamento di scorie e ceneri;
- 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:

- 1) **trattamento biologico;**
- 2) **pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;**
- 3) **trattamento di scorie e ceneri;**
- 4) **trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.**

**Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.**

**5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.**

**5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.**

**5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.**

## 6. Altre attività

### 6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:

- a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
- c) **uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m<sup>3</sup> al giorno.**

6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.

6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.

### 6.4.

a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;

b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, **diversi dal semplice imballo**, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;

2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a;

- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure

-  $[300 \hat{=} (22,5 \times A)]$  in tutti gli altri casi

**L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.**

c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).

6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.

6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:

a) con più di 40000 posti pollame;

b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o

c) con più di 750 posti scrofe.

6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.

**6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.**

**6.9. Cattura di flussi di CO<sub>2</sub> provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.**

**6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m<sup>3</sup> al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.**

**6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/Cee, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente allegato.**

## cosa cambia

### Attività energetiche

- l'Aia si applica alla "combustione di combustibili in installazione" (non più "agli impianti di combustione"), dove per "combustibile" da utilizzare ai fini della disciplina Aia si intende: *"qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo"*.
- vengono incluse nell'Aia le installazioni di potenza termica pari a 50 MW
- vengono incluse le installazioni con una potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW che effettuano la gassificazione o liquefazione di combustibili "diversi" dal carbone (gli impianti che utilizzano il carbone continuano a rimanere inclusi nell'Aia a prescindere dalla potenza termica)
- vengono escluse le attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore che:
  - a) non effettuano alcuno scarico (ai sensi della Parte terza del Dlgs 152/2006, Capo II, Titolo IV) e
  - b) le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti (ai sensi della Parte quinta del Dlgs 152/2006, allegato IV, parte 1).

### **Produzione e trasformazione dei metalli**

Vengono meglio distinte le attività di "lavorazione" di metalli ferrosi da quelle di "lavorazione" di metalli non ferrosi; per quest'ultime i prodotti di funzionamento delle fonderie vengono espressamente inclusi tra le attività di fusione e lega dei metalli preziosi.

### **Industria dei prodotti minerali**

Vengono inclusi i forni destinati alla produzione di ossido di magnesio con capacità di produzione superiore alle 50 tonnellate al giorno.

In relazione alla fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, viene confermato la capacità minima di produzione richiesta perché l'attività venga inclusa nell'Aia (75 tonnellate/giorno), ma saltano le ulteriori condizioni precedentemente previste relative alla capacità di forno (minimo 4 metri cubi) e densità di colata per forno (minimo 300 kg/metro cubo).

## **Industria chimica**

- Non vengono individuate soglie
- La norma continua a prevedere che, nell'ambito delle categorie di attività relative all'industria chimica, "si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6".

Nel caso manchino gli specifici indirizzi interpretativi e le linee guida interpretative dell'Ue, le autorità competente "valuteranno autonomamente l'interpretazione del termine "scala industriale" in riferimento alle attività dell'industria chimica descritte nel presente allegato ai sensi delle disposizioni generali dell'allegato VIII .

- Scompare la precisazione che i prodotti devono essere "di base" (in riferimento ai prodotti chimici organici, alle materie plastiche, ai prodotti chimici inorganici, ai prodotti fitosanitari e ai prodotti farmaceutici);
- In relazione alla fabbricazione di prodotti farmaceutici, non necessariamente "di base", si specifica che i prodotti intermedi sono compresi

## **Gestione rifiuti**

Questa categoria di attività risulta la maggiormente modificata, in particolare non sono più fatti salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva 91/689/CEE che dispensavano (tranne alcuni tipi di pericolosi) dall'autorizzazione e non rientravano in AIA (D.M. 5.02.98 e D.M. 12.6.2002 n.161).

Inoltre,

### **Per le attività rientranti nella categoria 5.1**

- cambia la formulazione per smaltimento e recupero
- elenco attività riferite sia allo smaltimento che al recupero
- nel testo previgente il recupero di rifiuti pericolosi era limitato alle operazioni R1, R5, R6, R8 ed R9

### **Per le attività rientranti nella categoria 5.2**

- non più solo urbani ma tutti i tipi di rifiuti
- non solo incenerimento ma anche coincenerimento
- nel testo previgente l'incenerimento di rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno era incluso nel 5.1 (operazioni D10 e D11)

**Per le attività rientranti nella categoria 5.3 (completamente riscritto)**

- nel testo previgente erano previste le sole operazioni di smaltimento D8 e D9
- vengono esclusi gli impianti di trattamento acque reflue urbane ( che possono trattare rifiuti nei limiti e modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 152/06)
- vengono incluse nuove attività di recupero e smaltimento

**Le attività rientranti nella categoria 5.4 restano invariate**

**Introduzione nuove tipologie di attività 5.5 e 5.6**

**Altre attività**

**Per le attività rientranti nella categoria 6.4**

- scompare il riferimento al "valore medio su base trimestrale" ( *lett.b) punto 2*)

## chiarimenti

L'inclusione di nuove attività nell'elenco dell'Allegato VIII, ha comportato incertezze interpretative su cui si è aperto un dibattito nazionale tuttora in corso.

Tuttavia alla luce della norma vigente nonché degli approfondimenti svolti congiuntamente alle altre Amministrazioni regionali, alle Province autonome, all'API, all'ISPRA ed al MATTM nell'ambito del Coordinamento nazionale di cui all'art. 29-quinquies del D.Lgs. N.152/06, si ritiene fornire alcuni utili elementi per la corretta interpretazione dell'allegato VIII.

**1) Restano confermati di alcuni chiarimenti già oggetto della circolare ministeriale interpretativa del 13 luglio 2004 quali:**

- **definizione di capacità produttiva**
- **definizione di impianto di arrostimento (punto 2.1 dell'allegato VIII)**
- **definizione della capacità di colata continua per impianti di produzione di ghisa e acciaio (punto 2.2 dell'allegato VIII)**
- **criteri di calcolo del volume delle vasche di trattamento mediante processi elettrolitici o chimici (punto 2.6 dell'allegato VIII)**
- **assoggettabilità della produzione di cartone ondulato per imballaggi (punto 6.1 dell'allegato VIII)**
- **definizione di «prodotto finito» (punto 6.3 dell'allegato VIII)**

## 2) definizione di capacità produttiva

A riguardo, per capacità produttiva si deve intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto.

In tutti i casi in cui l'attività è caratterizzata da discontinuità nella produzione o nei processi, da sequenzialità dei processi, da più linee produttive di diversa capacità non utilizzate continuativamente in contemporaneità e da pluralità di prodotti, si considerino valide le assunzioni seguenti:

per il periodo di utilizzo: si assuma in generale che gli impianti possano essere eserciti continuativamente per 24 ore al giorno. Pertanto, la capacità produttiva sarà calcolata moltiplicando la potenzialità di progetto oraria per 24 ore. Tale definizione generale non si applica nei casi in cui gli impianti non possano per limiti tecnologici essere condotti in tal modo, o nei casi in cui sia definito un limite legale alla capacità potenziale dell'impianto e:

l'operatore dimostri che l'impianto non supera mai i limiti fissati, provvedendo a monitorare e trasmettere i dati relativi all'autorità competente (almeno una volta l'anno);

per il carattere di discontinuità dei processi: si considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera tenuto conto congiuntamente della produzione per ciclo e del tempo per ciclo;

per la pluralità di linee: si considera la contemporaneità di utilizzo di tutte le linee e le apparecchiature installate, posto che non sussistano vincoli tecnologici che impediscano la conduzione dell'impianto in tal modo;

per la capacità specifica: si considera il funzionamento dell'apparecchiatura ovvero della linea ai dati di targa;

per la pluralità di prodotti: si considera la lavorazione del prodotto che determina il maggior contributo al raggiungimento della soglia, ferme restando le assunzioni di cui alle voci precedenti;

per la sequenzialità: per le produzioni che prevedano solo fasi in serie si considera il dato di potenzialità in uscita dell'ultimo stadio del processo.

## **Limite legale alla capacità potenziale**

Per la corretta applicazione del concetto di limite legale alla capacità potenziale, già oggetto della citata circolare del 13 luglio 2004 in relazione alla definizione di capacità produttiva, va precisato che esso può essere di due tipi:

a) determinato da norme generali che già prevedono autonomi meccanismi di controllo (ad esempio, vincoli al rispetto degli orari di lavoro);

b) determinate da specifiche disposizioni applicabili all'attività (ad esempio, l'autorizzazione non IPPC all'esercizio).

In questo secondo caso la disposizione deve prevedere specifici meccanismi di accertamento e di controllo della effettiva applicazione del limite legale da parte del gestore.

A riguardo, si suggerisce che tali azioni di accertamento e controllo comprendano l'impegno del gestore a rispettare il limite legale e a comunicare periodicamente (ad esempio annualmente) i dati di monitoraggio che attestano il rispetto di tale impegno all'autorità che ha adottato la disposizione, nonché verifiche periodiche da parte di un soggetto pubblico del rispetto da parte del gestore degli impegni assunti.

3) In merito alla **capacità di incenerimento** per le categorie di attività di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII, per la definizione di «capacità» si faccia riferimento alla definizione di capacità nominale di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera h), del medesimo D.Lgs. 152/06 di seguito riportato:

*"capacità nominale": la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti.*

4) In merito **alla nozione di frantumatori di rifiuti metallici** per la definizione di «frantumatori» che figura al punto 5.3. lettere a.5 e b.4, dell'allegato VIII, si faccia riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 209/2003. Il termine, in particolare, va interpretato coerentemente al termine *õshredderö* impiegato nella versione inglese della direttiva 2010/75/UE, riferendosi ad un dispositivo che determina con azione meccanica la riduzione in pezzi e frammenti di un rifiuto costituito da un oggetto metallico, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili.

Per quanto attiene le attività di autodemolizione, permangono ancora perplessità circa l'assoggettamento al regime AIA; al riguardo sono stati posti numerosi quesiti da parte di associazioni di categoria e regioni al MATTM che per quanto è dato saper non ha ancora fornito risposte.

**Tuttavia al fine di dare un contributo alla discussione in atto, premesso che le attività di autodemolizione sono regolate da normativa specifica, il D. Lgs. 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", direttiva che non rientra tra quelle sostituite dalla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, si riporta l'orientamento attuale della Regione Piemonte, a mio parere condivisibile:**

Dalla lettura combinata del d. lgs. 209/2003 e del D. Lgs. 152/06, All. VIII alla Parte II, si ritiene che:

1) il centro di raccolta/autodemolitore rientra nel campo di applicazione della categoria 5.3 lettera b) punto 5) solo se svolge operazioni di frantumazione dei veicoli già bonificati in appositi dispositivi (vedi art. 3, comma 1, lettere m ed n del d.lgs. 209/2003) con capacità di trattamento superiore alla soglia ivi indicata. In tali casi rientrano conseguentemente in autorizzazione anche tutte le altre attività (messa in sicurezza, demolizione, pressatura) svolte presso l'installazione e tecnicamente connesse;

2) che l'attività di cui al punto 5.1 d), òricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1.e 5.2ö, non debba essere intesa come l'operazione di bonifica effettuata sul veicolo per separare i diversi rifiuti di cui si compone; a supporto di tale interpretazione si specifica che nella versione inglese della Direttiva il punto 5.1 d) è indicato come òrepackaging prior to submission to any of the other activities listed in points 5.1 and 5.2ö, definizione diversa da quella di smantellamento dei veicoli òdismantlingö. In ogni caso, l'operazione di messa in sicurezza e rottamazione di veicoli fuori uso non è da intendersi attività finalizzata alle operazioni di cui al punto 5.1).

3) per quanto concerne l'eventuale assoggettamento a categoria 5.5. la òFAQö della Commissione europea [http://ec.europa.eu/atoz\\_en.htm#I](http://ec.europa.eu/atoz_en.htm#I) riporta la questione dell'assoggettamento delle attività di demolizione dei veicoli fuori uso alla verifica sulle categorie 5.1 e 5.3, non menzionando l'attività 5.5; si rileva inoltre che le attività svolte all'interno dei centri di raccolta, quali le attività di messa in sicurezza (punto 5 dell'allegato I al D. Lgs. 209/2003), di demolizione (punto 6 dell'allegato I al D. Lgs. 209/2003), di pressatura (art. 3, comma 1, lettera i), di tranciatura (art. 3, comma 1, lettera l) non rientrano generalmente tra quelle elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/06.

## Per le diverse categorie di attività dell'Allegato VIII

### 6. Altre attività

per le attività di cui al 6.4 ó lettera b) ó punto 2) resta confermata la soglia di capacità di produzione di prodotti finiti (oltre 300 tonnellate al giorno) per le attività di trattamento e trasformazione delle materie prime vegetali, si precisa che la norma si applica a condizioni che trattino "solo" materie prime vegetali

**ATTENZIONE** scompare il riferimento al "**valore medio su base trimestrale**"

Al riguardo, è in corso di chiarimento se la deliberazione di Giunta regionale n. 769 del 12.11.2010, tuttora vigente, resta confermata oppure òope legisö è da intendersi superata í í .

**di integrare** la Guida Regionale, approvata con Delibera di G.R. n. 62/07 al punto C.2 – definizione di capacità produttiva - , aggiungendo il punto: “ per l’industria alimentare vegetale, la soglia fissata di 300 tonnellate al giorno di prodotto finito va confrontata con “il valore medio su base trimestrale” della produzione effettiva e non sulla capacità di targa degli impianti - a tal fine, si deve far riferimento, ove possibile, al trimestre di maggior produzione rilevato nell’ultimo quinquennio, computando la produzione giornaliera media con riferimento alle giornate effettivamente lavorate in tale periodo;

**Ai fini del confronto con le soglie indicate nel punto 6.4.b, dell'allegato VIII, (soglie delle attività di fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi), non rilevano le operazioni che, pur non connotandosi quale semplice imballo, non comportano trattamento e trasformazione dei prodotti, quali ad esempio lo stoccaggio per maturazione di prodotti alimentari.**

**La nozione di «pollame» che figura al punto 6.6, lett. a), dell'allegato VIII, deve essere interpretata nel senso che comprende le quaglie, le pernici, i piccioni e più in generale tutti i volatili da allevamento.**

**Da ultimo si segnala che con Decreto n. 22 aprile 2014, nel recepire la direttiva 1013/2/Ue, si è provveduto a modificare l'allegato E alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 aumentando gli esempi che illustrano i criteri interpretativi da utilizzare per capire cosa è imballaggio e cosa non lo è.**

**BAT conclusion**

L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata in conformità ai requisiti di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del Codice ambientale, che all'articolo 29-bis recita:

*L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'**allegato XI** alla Parte seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le **Conclusioni sulle Bat**, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle Bat l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/Ce o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/Ce.*

all'art 5 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 sono riportate alcune definizioni che è utile ricordare:

**"documento di riferimento sulle Bat" o "Bref"**: documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;

**"conclusioni sulle Bat"**: un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un Bref riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

**"livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" o "Bat-Ael"**: intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle Bat, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche.

## **"documento di riferimento sulle Bat" o "Brefõ**

I Bref sono documenti elaborati dalla Commissione europea a seguito di uno scambio di informazioni organizzato dalla medesima Commissione con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale

Dalla direttiva 2010/75/UE si evince che i Bref sono documenti che, **in relazione ad attività definite**, riportano:

- a) le tecniche applicate;
- b) i livelli attuali di emissione e di consumo;
- c) le tecniche considerate per la determinazione delle Bat;
- d) le conclusioni sulle Bat;
- e) ogni tecnica emergente.

I Bref sono redatti con particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III alla direttiva 2010/75/UE (corrispondente all'allegato XI alla Parte II del Dlgs 152/2006).

Nei Bref, tra l'altro, vengono individuati i livelli di emissione associati alle BAT (BATAEL) espressi come range di valori che riflettono le prestazioni che possono generalmente essere raggiunte con l'applicazione delle BAT.

**Le BAT conclusion una volta adottate, insieme alle BREF di appartenenza, tramite decisione della comunità europea vengono pubblicate in Guue, affinché le conclusioni sulle Bat siano rese disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.**

Si evidenzia che le "Bat conclusion" servono da riferimento alle A.C. per definire le condizioni dell'Aia (es. per fissare valori limite di emissione (**ELV**)) vincolanti per le imprese a cui si rivolgono.

Nella versione aggiornata del D.lgs. 152/2006 tutti i riferimenti precedentemente previsti relativi alle **linee guida nazionali** per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD), emanate ai sensi del D. Lgs. 372/99 o del D. Lgs. 59/2005 non costituiscono più un riferimento normativo, pertanto tali documenti **potranno essere considerati quali utili riferimenti tecnici solo per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari.**

## **"conclusioni sulle Batõ**

**In definitiva le conclusioni sulle BAT (BAT conclusion) sono documenti adottati e pubblicati in italiano nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un Bref riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. Esse servono da riferimento alla autorità competente per definire le condizioni per il rilascio dell'Aia, fatte salve le disposizioni che consentono la fissazione di ELV.**

## L'Autorità Competente

- 1) qualora le conclusioni sulle Bat applicabili contengano Bat-Ael, verifica le condizioni necessarie per fissare dei **valori limite emissivi (ELV)** che **garantiscano, in condizioni di esercizio normali, che le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle Mtd (Bat-Ael)**.
- 2) qualora le conclusioni sulle Bat applicabili **non contengano Bat-Ael**, l'AC verifica che sia garantito un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle Mtd descritte nelle conclusioni sulle Bat.
- 3 ) qualora **non siano state ancora emanate le BAT conclusion**, l'Autorità Competente rilascia comunque l'AIA tenendo conto di quanto previsto nell'allegato XI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 nonché le conclusioni sulle Mtd tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione delle direttive 96/61/Ce o 2008/1/Ce (previgenti direttive "Ippc" sostituite dalla direttiva 2010/75/Ue), se pertinenti.

## **BAT Conclusions disponibili**

**BAT conclusions per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio**

**BAT Conclusions concernenti l'industria conciaria**

**BAT Conclusions per la produzione del vetro**

**BAT Conclusions per la produzione di ferro e acciaio**

**BAT Conclusions per la produzione di cloro-alcali**

**Di seguito si riportano gli Allegati X ed XI della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 , che individuano rispettivamente :**

- le sostanze inquinanti che possono essere emesse da un'installazione in quantità significativa;**
- le considerazioni da tenere presenti nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione.**

## **Allegato X**

**Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui é obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione**

### **Aria:**

- 1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.**
- 2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.**
- 3. Monossido di carbonio.**
- 4. Composti organici volatili.**
- 5. Metalli e relativi composti.**
- 6. Polveri, **comprese le particelle sottili.****
- 7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).**
- 8. Cloro e suoi composti.**
- 9. Fluoro e suoi composti.**
- 10. Arsenico e suoi composti.**
- 11. Cianuri.**
- 12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera.**
- 13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).**

### **Acqua:**

- 1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico.**
- 2. Composti organofosforici.**
- 3. Composti organici dello stagno.**

- 4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso.**
- 5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.**
- 6. Cianuri.**
- 7. Metalli e loro composti.**
- 8. Arsenico e suoi composti.**
- 9. Biocidi e prodotti fitosanitari.**
- 10. Materie in sospensione.**
- 11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare).**
- 12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD).**
- 13 sostanze prioritarie di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ff).**

## **Allegato XI**

Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'articolo 5, comma 1, lettera 1 ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione.

1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.
10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.
11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre le conseguenze per l'ambiente.
12. Indicazioni dei documenti di riferimento sulle Bat (Bref) già pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, nonché altre informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/Ce, o da organizzazioni internazionali pubbliche.

- 9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.**
- 10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.**
- 11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre le conseguenze per l'ambiente.**
- 12. Indicazioni dei documenti di riferimento sulle Bat (Bref) già pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, nonché altre informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/Ce, o da organizzazioni internazionali pubbliche.**

**Relazione di riferimento**

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al D.Lgs. 152/06 in materia AIA è certamente la **Relazione di Riferimento** definita all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/06, cui il gestore è tenuto a presentare, prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, di un'installazione che utilizza, produce o scarica sostanze pericolose.

La presentazione della relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m, D.Lgs. 152/06, è da intendersi quale richiesta di validazione.

La Relazione di riferimento deve contenere tutte le informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito interessato dall'installazione, al fine di raffrontare, al momento della cessazione definitiva dell'attività, lo stato di contaminazione ed individuare gli eventuali obblighi di ripristino da parte del gestore.

art. 5, comma 1, lettera v-bis), D.Lgs. 152/06

*"relazione di riferimento": informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: **l'uso attuale** e, se possibile, **gli usi passati del sito**, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. **Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE.***

Per la predisposizione della Relazione di riferimento il D.Lgs. 152/06 stabilisce all'art 29-sexies, comma 9-quinquies :

*Fatto salvo quanto disposto alla Parte terza ed al Titolo V della Parte quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:*

*a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;*

*b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;*

*c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;*

*d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;*

*e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.*

*Si evidenzia che qualora il gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva delle attività, dovrà eseguire gli interventi necessari finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo cessi di comportare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione.*

**L'articolo 29-sexies, 9-sexies del D.Lgs. 152/06 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda.**

**A tutt'oggi i citati decreti non sono stati emessi, tuttavia si segnala che:**

**-ISPRA ha predisposto un elaborato contenente gli elementi propedeutici alla definizione dei criteri nazionali per l'individuazione dei contenuti tecnici della relazione di riferimento;**

**- sul Gue del 6 maggio 2014 n. C.136, (Comunicazione Commissione Ue 6 maggio 2014) sono state pubblicate le Linee guida sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/Ue.**

**L'articolo 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs. 152/06 stabilisce, a garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, che l'AIA preveda adeguate garanzie finanziarie da prestare in favore della Regione territorialmente competente.**

**I criteri di cui l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie sono stabiliti con decreti del Ministro dell'ambiente allo stato non ancora emanati.**

# Disposizioni transitorie

Il comma 2 dell'art. 29 del d.lgs. 46/14, si riferisce ai gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività **già ricomprese all'Allegato VIII** alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,. Dal confronto con la relativa definizione riportata all'articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies, si tratta pertanto delle installazioni esistenti non già soggette ad AIA che svolgono attività comprese per la prima volta nell'allegato VIII per effetto del d.lgs. 46/2014.

I suddetti gestori presentano pertanto istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, **entro il 7 settembre 2014 onde consentire all'Autorità Competente di rilasciare l'AIA entro il 7 luglio 2015, così come disposto dal comma 3 del citato D.Lgs: 46/2014 :**

*õL'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.ö*

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**